



CLUB ALLEVATORI RODIGINI
- LENDINARA -
Via Roma n° 5 Tel. 0425- 63054/61591

STATUTO ATTO COSTITUTIVO
SECONDO IL D. Lgs. 460/97
DEL
CLUB ALLEVATORI RODIGINI
LENDINARA

Partita IVA // Cod. Fiscale
00813640299

Art. 1 - COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE.

- 1.1 E' costituita l' Associazione culturale - sportiva denominata "CLUB ALLEVATORI RODIGINI" con Sede (nel Comune di Lendinara (RO) presso il domicilio del Presidente (pro tempore). Ogni cambio di sede non comporta variazione di statuto.
- 1.2 Il Club non ha fini di lucro, è apolitico, aconfessionale, apartitico e gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo Art. 2.
- 1.3 La durata è illimitata.

Art. 2 - SCOPI ED ATTIVITA'.

- 2.1 Il Club ha lo scopo di:
 - Sviluppare l' allevamento selettivo del colombo di razza in genere e di quelli di razza italiana in particolare;
 - Organizzare esposizioni a carattere locale, nazionale ed internazionale;
 - Distribuire gli anelli federali.
- 2.2 Il Club può, quindi, istituire periodici incontri di studio delle tecniche di allevamento, corsi, seminari, a contenuto didattico divulgativo, al fine di migliorare e valorizzare il colombo di razza, destinati ai soli propri Soci.
- 2.3 Il Club può fornire collegamenti per la conoscenza e l' interscambio di informazioni e di esperienze tra coloro che si occupano di questa attività amatoriale. Essa può anche stabilire contatti a livello nazionale ed internazionale con Istituti ed Organizzazioni operanti in ordine a scopi analoghi.
- 2.4 Il Club può, inoltre promuovere la pubblicazione di libri, riviste, ricerche ed opuscoli con finalità divulgative, attività discografiche e televisive, sempre e comunque nell' ambito della propria attività istituzionale, limitando così l' eventuale distribuzione dei suddetti beni ai soli associati, attribuendo nel contempo a tali beni un valore non eccedente i costi specifici sostenuti per la loro produzione. Il Club può in fine provvedere alla vendita, per corrispondenza e non, purché rivolta ai propri associati, dei beni e dei servizi che la stessa dovesse produrre o acquisire nell'ambito della propria attività istituzionale, sempre nei limiti dei costi specifici sostenuti per la loro produzione. Per il raggiungimento dello scopo sociale può reperire o gestire fondi, attrezzature ed immobilizzazioni. Sono espressamente escluse dallo scopo, finalità politiche e lucrative.
- 2.5 Il Club Allevatori Rodigini di Lendinara, aderisce alla Federazione Italiana Allevatori di Colombi (F.I.A.C.). Il Club può gemellarsi con altre Associazioni avicole, ornitologiche, ecc....., per il raggiungimento di fini comuni.

Art. 3 - SOCI.

- 3.1 Possono far parte del Club tutti coloro che, all' atto dell' accoglimento della domanda, aderendo al presente Statuto, richiedano la tessera sociale, versando anticipatamente la quota associativa e che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi del Club.
- 3.2 Gli associati si distinguono in Soci fondatori, onorari, sostenitori, juniores.
 - Sono Soci fondatori i firmatari dell' Atto costitutivo del 13. 05. 1986.
 - Sono Soci onorari coloro, persone fisiche e non, che per la loro attività, per la frequenza al Club e/o per avere contribuito al patrimonio dello stesso ne abbiano sostenuta l'attività e la sua valorizzazione e che siano ritenuti dal Consiglio Direttivo, degni di essere iscritti d' ufficio senza particolari formalità di accettazione.
 - Sono Soci ordinari tutti coloro che, in regola con il pagamento della quota associativa, partecipano regolarmente alla attività de Club e che concorrono alla realizzazione dei suoi scopi.

- Sono Soci sostenitori coloro che abbiano a versare somme di danaro o mettere a disposizione del Club, senza corrispettiva prestazione alcuna, beni e servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l'attività che la stessa promuove. Qualora la qualifica di Socio "sostenitore fosse assunta da un a persona giuridica o da altro ente di altro tipo, anche commerciale, questo sarà rappresentato da un delegato che gode degli stessi diritti degli appartenenti a qualsiasi altra categoria di Soci.
 - Sono Soci juniores coloro che, di età inferiore di 18 anni, versano l' apposita quota associativa, così come deliberata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall' Assemblea, aderendo nel contempo al presente etatuto, non potendo tuttavia esercitare il diritto di voto.
- 3.3 Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e doveri.
- 3.4 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 4 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOPCI.

- 4.1 L' **ammissione** a Socio avviene tramite presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate. Per i soci juniores, la domanda deve essere controfirmata dai genitori o da chi ne fa le veci.
- 4.2 I Soci sono tenuti a versare la quota associativa, il cui ammontare verrà stabilito annualmente dall' assemblea.
- 4.3 La qualità di Socio si perde per:
- Recesso
 - Esclusione
 - Decesso

Il recesso deve esser comunicato in forma scritta.

4.4 L' **esclusione** dei Soci è deliberata dall' Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa;
- b) comportamento contrastante con gli scopi del Club;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all' esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono attribuiti, consentendo facoltà di replica.

Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 5 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI.

5.1 I Soci sono obbligati :

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti del Club;
- c) a versare la quota associativa.

5.2 I Soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall' associazione;
- b) a partecipare all' Assemblea con diritto di voto (i Soci maggiorenni);
- c) ad accedere alle cariche associative.

5.3 I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà del Club.

5.4 Il diritto - dovere di partecipare all' Assemblea ed il diritto di voto sono personali; è ammessa una sola delega per Socio, l'associato può farsi rappresentare da un altro associato, purché non investito di alcuna carica sociale. Hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni a qualsiasi categoria appartengono ed in regola con la quota associativa.

Art. 6 RISORSE ECONOMICHE - BILANCIO.

Il patrimonio sociale è composto da beni mobili ed immobili di proprietà del Club e da quanto potrà possedere in avvenire.

6.1 Il Club trae le prpie risorse economiche per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi di aderenti e privati,
- b) contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche,
- c) donazioni e lasciti testamentari,

- d) entrate derivanti da convenzioni,
- e) entrate derivanti da eventuali ed occasionali attività commerciali o da iniziative promozionali,
- f) quote associative.

6.2 Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i Soci né durante la vita del Club, né all'atto dello Scioglimento.

6.3 L'esercizio finanziario del Club ha inizio e termine il 1 aprile e 31 marzo di ogni anno.

6.4 Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio consuntivo e preventivo e lo sottopone all'Assemblea dei Soci entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio. Gli eventuali utili risultanti dal bilancio approvato saranno interamente reinvestiti per il proseguimento delle finalità associative:

Art. 7 ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE.

7.1 Sono organi dell' Associazione:

- a) L' Assemblea,
- b) Il Consiglio Direttivo,
- c) Il Presidente,
- d) Il Cassiere,
- e) Il Collegio dei Revisori dei conti.

7.2 Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari di cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 8 ASSEMBLEA.

8.1 Il Club ha nell' Assemblea il suo organo sovrano. L' Assemblea sia ordinaria che straordinaria hanno diritto/dovere di partecipare tutti i Soci a qualsiasi categoria appartengano.

8.2 L' Assemblea ordinaria indirizza tutta l' attività del Club ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo,
- b) elegge i componenti del Comitato Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti,
- c) approva la relazione annuale ed il bilancio,
- d) delibera su ogni altro oggetto che il presente statuto o la legge riservino alla sua competenza nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporli,
- e) stabilisce anno per anno la quota associativa,
- f) approva gli eventuali regolamenti interni su proposta del Consiglio Direttivo.

8.3 L' Assemblea straordinaria :

- a) delibera sulle modifiche dello Statuto,
- b) delibera sullo scioglimento del Club e la devoluzione del patrimonio determinandone i modi e i liquidatori.

8.4 L' Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l' anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Comitato Direttivo o in decimo degli associati ne ravvisino l' opportunità.

8.5 L' Assemblea sia essa ordinaria che straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal VicePresidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da far pervenire a tutti gli associati almeno sette giorni prima contenente l' ordine del giorno, luogo, data ed ora della prima ed eventuale seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima.

8.6 L' Assemblea, sia ordinaria che straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

8.7 Le deliberazioni dell' Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, per i quali occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento del Club e la devoluzione del patrimonio per le quali occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Il socio che per motivi validi non può partecipare alla Assemblea, può, a mezzo delega, farsi rappresentare da altro socio, purché membro del Consiglio Direttivo. Ogni socio può presentare una sola delega.

Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO.

9.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette, nominato dall'Assemblea dei Soci fra i medesimi, essi rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili, possono far parte del Consiglio esclusivamente soci maggiorenni.

9.2 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadono dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

9.3 Il Consiglio al suo intero attribuirà le seguenti cariche:
Presidente, Vice Presidente, Cassiere.

9.4 Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea,
- b) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo (entro il mese di aprile),
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni,
- d) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea.

9.5 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal membro più anziano; esso si riunisce almeno ogni tre mesi su convocazione del Presidente e comunque ogni volta ne faccia richiesta i 2/3 dei componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle votazioni, in caso di parità non prevale il voto del Presidente.

Art. 10 IL PRESIDENTE, IL CASSIERE.

10.1 Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio, nonché l'Assemblea dei Soci, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo, chiedendo poi la ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella prima riunione successiva, ed in caso di urgenza ne assume i poteri, predispone la relazione annuale dell'attività del Club.

10.2 Al Presidente è attribuita la rappresentanza del Club verso terzi ed in giudizio, rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

10.3 Il cassiere è depositario dei documenti e delle scritture contabili del Club. Egli tiene la cassa e l'elenco aggiornato dei Soci, riceve le quote sociali, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e le presenta al Consiglio Direttivo.

Art. 11 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.

Lo scioglimento del Club è deliberato dall'Assemblea straordinaria, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio (sentito l'organo di controllo di cui all' L. 662/96 art 3 comma 190); questa dovrà avvenire comunque a favore di altra Associazione senza scopo di lucro ed operante in identico od analogo settore per fini di utilità sociale.

Art. 12 CONTROVERSIE.

Tutte le eventuali controversie tra associati riguardanti il rapporto associativo nonché tra il Club e/ suoi organi, saranno sottoposti, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Provisori da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedure.

Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 13 RINVIO.

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, si richiamano le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.